

A.U.A.

Autorizzazione unica ambientale

Dal 13 giugno 2013 è in vigore il regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale in data 29 maggio 2013. L'Autorizzazione Unica Ambientale è un provvedimento destinato a semplificare gli adempimenti delle piccole e medie imprese e non solo, in attuazione dell'art. 23 della Legge 4 aprile 2012, n. 35 ("decreto semplificazioni").

Cos'è l'AUA

Si tratta di un unico provvedimento autorizzativo di competenza della Provincia (con durata di 15 anni) che **sostituisce e comprende diversi titoli abilitativi in materia ambientale**, che prima l'impresa doveva chiedere e ottenere separatamente.

Nei casi previsti dal regolamento, i soggetti gestori di attività/impianti presentano domanda di AUA se, ai sensi delle vigenti norme di settore, sono assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento **di almeno uno** dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- 1.** autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
- 2.** comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari);
- 3.** autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
- 4.** autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG (articolo 272 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
- 5.** comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447);
- 6.** autorizzazione all' utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99);

7. comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.).

A CHI SI CHIEDE. La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive **(SUAP)** che la inoltra per via telematica alla Provincia e alle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 59/20132 è fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP (ad esempio adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico).

SUAP

Si informa che, in attuazione a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 Aprile 2010, n. 160 – Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP) – **tutte le istanze** e comunicazioni relative ad attività di imprese riguardanti rilascio di autorizzazioni/pareri/nullaosta/iscrizioni in campo ambientale di competenza del Settore Ambiente **dovranno** essere presentate allo **Sportello per le imprese (o Sportello Unico Attività Produttive - Suap)** competente per territorio e attivo presso ogni Comune o in forma associata per gruppi di enti, che diventa l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. **In considerazione della mole della documentazione, nonché dell'unicità dei procedimenti di Valutazione Impatto Ambientale, Autorizzazione Integrata Ambientale e di Autorizzazione Unica alla gestione dei rifiuti, si invita a contattare gli uffici competenti per maggiori dettagli.**

Si ricorda che secondo quanto previsto dal sopracitato Decreto, le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, caricando documenti informatici con firma digitale, nelle pagine web del Suap del Comune.

Si invita pertanto a contattare lo Sportello Unico sede dell'attività per ottenere ogni informazione utile.